

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti

In questo numero segnaliamo:

parte prima

- In tema di fondo patrimoniale**
(Cass., n. 13622/2010)
- Sulla riduzione delle donazioni indirette**
(Cass., n. 11496/2010)
- Rilascio dell'immobile per finita locazione**
(Cass., n. 11961/2010)

parte seconda

- Compenso degli arbitri**
- Diritto all'autodeterminazione terapeutica**
- Marchio sportivo**

ALL'INTERNO GLI INDICI DELL'ANNATA 2010

CEDAM

UNA NUOVA FRONTIERA PER LA CORTE DI CASSAZIONE: IL DANNO NON PATRIMONIALE «INTERSPECIFICO» (*)

di PAOLO DONADONI

II. PARTE SECONDA.

[*Continua*]

4. Alla luce di quanto esposto, si comprendono pertanto le motivazioni che hanno suscitato i toni accorati delle prime reazioni alle sentenze «gemelle» delle sezioni unite del novembre 2008: «La perdita dell'animale d'affezione, nel caso di stabile relazione affettiva tra l'animale e l'uomo, non può essere sbrigativamente liquidata come irrilevante nel nostro sistema risarcitorio, in quanto, la valutazione sulla risarcibilità di tale danno non patrimoniale, prima ancora che fondata su argomentazioni giuridiche, presuppone una valutazione sociale e filosofica dei rapporti tra l'uomo e gli animali e della influenza dell'animale nella quotidianità dell'esistenza umana, valutazione non assoluta, essendo influenzata da numerose variabili di natura soggettiva»⁽⁹⁴⁾; «Definire "fantasiose, risibili" e comunque "pregiudizi di dubbia serietà" la "morte dell'animale di affezione" ed "il maltrattamento degli animali" è fuori luogo e non corrispondente al vero non solo dal punto di vista semantico, ma anche da quello sostanziale»⁽⁹⁵⁾.

In effetti la soluzione prospettata dalle sezioni unite del novembre 2008 pare, sul punto, sommaria. Occorre ammettere che la redazione di dette sentenze, peraltro di notevole impegno concettuale e sistematico, non aveva certo posto nell'area di messa a fuoco, quale obiettivo primario, il tema dell'uccisione dell'animale d'affezione, per cui non può sorprendere che detto tema sia finito in una zona, diciamo, marginale. Ciò non esclude la necessità di un con-

sapevole ripensamento, che parta dagli opportuni distinguo per cui non debbono venire trattate in modo uguale situazioni radicalmente diverse, ove detta diversità risulti, per l'appunto, giuridicamente rilevante (una cosa sono gli oggetti, tutt'altro – nel terzo millennio – sono gli animali).

Resta da capire se tale danno (che costituisce l'ipotesi prototipica di danno al valore d'affezione) possa trovare referenze, nell'ordinamento giuridico vigente, tali da consentirne la tutela risarcitoria sotto profilo non patrimoniale⁽⁹⁶⁾. Premesso che non si tratta di danno espressamente previsto dalla legge (su cui pertanto già il legislatore abbia operato una selezione degli interessi da tutelare), residuano due possibilità: che derivi da un illecito costituente reato penale, oppure derivi dalla lesione dei valori inviolabili della persona umana costituzionalmente protetti⁽⁹⁷⁾ (tra cui l'art. 32 Cost., ma non in via esclusiva, poiché oramai possiamo pacificamente affermare che il bene della salute non è l'unico valore inviolabile della per-

⁽⁹⁶⁾ Quale danno patrimoniale trova referente nell'art. 810 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2043 cod. civ., risarcibilità del pregiudizio economico arrecato al proprietario per aver danneggiato un bene di sua proprietà.

⁽⁹⁷⁾ FACCÌ, *Il danno non patrimoniale dopo le sentenze dell'11.11.2008*, in *La resp. civ.*, 2009, 55, pur propendendo (in astratto) per la risarcibilità di tale danno, parrebbe ritenere carente la sussistenza di un referente costituzionale: «la ferma determinazione di contenere il danno non patrimoniale, al fine di evitare che sia concesso ristoro a pregiudizi futuri e non seri, finisce inevitabilmente per lasciare scoperti alcuni pregiudizi, che secondo il parametro della "coscienza sociale" appaiono indubbiamente meritevoli di risarcimento, anche se non direttamente riconducibili alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (basti pensare, ad esempio, all'uccisione dell'animale d'affezione di un soggetto debole)».

(*) [La Parte Prima è pubblicata nel fascicolo 11].

⁽⁹⁴⁾ CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, 147.

⁽⁹⁵⁾ RODOLFI, *Il «nuovo» danno non patrimoniale*, in *Il danno non patrimoniale*, 396.

sona dotato di copertura costituzionale che riveli anche in sede non patrimoniale).

Il discorso relativo alle condizioni di risarcibilità, quindi, non può essere svolto se non in diretta connessione con i contenuti delle voci (descrittive) del pregiudizio. Orbene, l'art. 2059 cod. civ., ad avviso di chi scrive, non pare costituire ostacolo invalicabile per la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dal padrone per l'uccisione del suo animale d'affezione. Verifichiamo da quali ragioni, ed in che misura, sia supportata detta fiducia.

5. Anzitutto la fattispecie in oggetto potrebbe trovare risarcibilità, quale pregiudizio morale⁽⁹⁸⁾, nelle ipotesi di violazione (anche solo astratta, dato che l'art. 2059 cod. civ. è oramai svincolato dalla necessità di un concreto positivo accertamento dell'ipotesi di reato *ex art.* 185 cod. pen.⁽⁹⁹⁾) di una disposizione normativa penale costituente reato⁽¹⁰⁰⁾: ad es. gli artt. 544 *bis* e *ter* cod. pen., inserendosi nella cornice dell'uccisione o del maltrattamento di animali⁽¹⁰¹⁾. Ambedue gli articoli richiedono il dolo: specifico per l'ipotesi di condotta tenuta per «crudeltà», generico per quella di condotta tenuta «senza necessità».

⁽⁹⁸⁾ Sulla risarcibilità a titolo di danno morale paiono convergere anche autori che, invece, negano altre voci di danno non patrimoniale per l'uccisione dell'animale d'affezione. Cfr., ad es., FOFFA, *Commento* a CASS., n. 14846/2007 e GIUD. PACE ORTONA, 8.6.2007, in *Danno e resp.*, 2008, 41 s., che ritiene risarcibile il danno morale, è possibilista sul danno biologico (in ambedue i casi, previo assolvimento dei relativi oneri probatori), mentre non condivide il ricorso all'art. 2 Cost. per «liquidare equitativamente a titolo di danno esistenziale un danno non risarcibile per mancanza di previsione di legge».

⁽⁹⁹⁾ Cfr. CORTE COST., 11.7.2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, 1, 2201 ss.

⁽¹⁰⁰⁾ L'*incipit* dell'art. 185, comma 2°, cod. pen. recita: «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole». D'altronde, poiché tale voce di pregiudizio era stata riconosciuta risarcibile *ex contractu*, risultava arduo non ritenerla risarcibile *ex delicto*.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. CENDON, *L'urlo e la furia*, 72, cita l'esempio del caso in cui «l'animale risulta essere stato ammazzato o invalidato apposta dal terzo, magari con sadismo o crudeltà».

Poiché nell'ipotesi (generale) di pregiudizio morale da reato «la quantificazione deve tenere conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto»⁽¹⁰²⁾, occorre rilevare (al fine di evitare ogni rigido meccanismo di automatico ed uniforme trattamento) come non sia ravvisabile alcun pregiudizio *in re ipsa*, bensì vi è necessità che il danneggiato fornisca prova concreta della sussistenza e dell'intensità del pregiudizio realmente patito.

La giurisprudenza (in tema di decesso di prosimo congiunto) ritiene che il vincolo familiare costituisca un elemento presuntivo del pregiudizio, in assenza di elementi contrari, e che la mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il deceduto possa rappresentare un elemento indiziario da cui desumere una più ridotta quantificazione del pregiudizio morale.

L'animale d'affezione convive con il proprio padrone (la convivenza, in oggi, costituisce requisito necessario esplicitamente presupposto dall'art. 1 della l. n. 181/1991 per la nozione stessa di «animale d'affezione») e viene considerato membro del nucleo familiare⁽¹⁰³⁾. Ciò premesso il danneggiato, richiedendo il risarcimento del pregiudizio morale, sarà tenuto a fornire prova (documentale e/o testimoniale) del «pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato» (così le sezioni unite novembrine)⁽¹⁰⁴⁾.

6. Ove invece si intenda situare la fattispecie

⁽¹⁰²⁾ CASS., 5.1.2001, n. 116, massima e sintesi di BATÀ-SPIRITO, in *Danno e resp.*, 2001, 639 s., ed in termini identici, più recentemente, cfr. CASS., 19.1.2007, n. 1203, massima e sintesi di ID., *ivi*, 2007, 589 ss.

⁽¹⁰³⁾ In CASTIGNONE, *La morte dell'animale d'affezione*, 274, vengono citati sondaggi da cui emerge che il 99% degli intervistati considera cani e gatti come membri della famiglia.

⁽¹⁰⁴⁾ Il danno morale, dopo l'intervento delle sezioni unite, è stato recentemente qualificato quale «sofferenza soggettiva causata dal reato» (CASS., 24.2.2010, n. 4484, in banche dati *Utet Giuridica*), o «sofferenza contingente e [...] turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato» (CASS., 13.11.2009, n. 24044; in termini identici già CASS., 22.6.2009, n. 14551, in *Mass. Foro it.*, 2009).

(e ciò, per l'appunto, non è necessario per il risarcimento del pregiudizio morale da reato) «entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno» dato che «se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria» (così le sezioni unite novembrine al par. 3.5.), occorre invece verificare la possibilità di reperire referenti nella Carta costituzionale (operazione per nulla pacifica⁽¹⁰⁵⁾), poiché in essa non vi è una tutela espressa e diretta del rapporto uomo-animale.

Premesso che la comparsa della Costituzione nel quadro delle fonti della responsabilità civile risale agli anni sessanta⁽¹⁰⁶⁾, e che oggi – dopo cinquant'anni di evoluzione dottrina e giurisprudenziale – costituisce dato pacifico, possiamo riscontrare che se è vero che sussiste un limite in più per la risarcibilità di tale voce di pregiudizio rispetto a quello «morale» (ut supra par. 4.1.), è altresì vero che ne sussiste uno in meno. A tal riguardo, infatti, alla decisione di Corte costituzionale n. 233/2003 si deve l'emancipazione dell'art. 2059 cod. civ. dal referente dell'ipotesi concreta di reato di cui all'art. 185 cod. pen.⁽¹⁰⁷⁾, ed alla successiva Corte costituzionale ord. n. 58/2005⁽¹⁰⁸⁾ si deve l'emancipazione da una qualsiasi ipotesi di reato (anche astratta) nel caso in cui si tratti di lesione di diritti di rango costituzionale (dopo

le sezioni unite del 2008 dobbiamo intendere: diritti «inviolabili»).

In pratica, si tratta di individuare un dato prettamente «esistenziale» (aggettivazione, questa, oggetto di diatriba tra la sezione I e la sezione III della Supr. Corte, dall'una accolta, all'altra invisa, ed infine abolita dalle citate sezioni unite, seppure solo quale subcategoria autonoma, ad esito di quella che è stata definita una sorta di «guerra di etichette»⁽¹⁰⁹⁾), che esula dalla portata del risarcimento reddituale patrimonialistico, e richiede una considerazione più ampia del pregiudizio patito dal padrone dell'animale. «È importante mettere in rilievo che il legame tra un essere umano e un essere non-umano rappresenta un valore in sé e per sé, che va ben oltre il prezzo di mercato o il calcolo di utilità»⁽¹¹⁰⁾.

D'altronde, tale voce:

– si differenzia e, quindi, prescinde dal pregiudizio «morale», poiché non è vincolato all'espressione di una sofferenza soggettiva frutto di emotività reattiva al trauma;

– si differenzia e, quindi, prescinde dal pregiudizio «biologico», poiché non contempla di necessità lo sviluppo di una patologia psico-fisica della persona;

– bensì deriva dalla sopravvenuta e irreversibile assenza (o menomazione) di un interlocutore dinamico della propria quotidianità vitale, con conseguente lesione del diritto all'affetto, nonché modifica degli equilibri relazionali ed alterazione del progetto di affermazione del sé nel quotidiano.

Orbene, occorre tuttavia rilevare come le sezioni unite abbiano notevolmente ristretto la soglia di accesso alla risarcibilità ex art. 2059 cod. civ. – dato che anziché di «interessi di rango costituzionale»⁽¹¹¹⁾ o di «valori della persona costituzionalmente garantiti»⁽¹¹²⁾, come av-

⁽¹⁰⁵⁾ In senso negativo, cfr. ZORZIT, 911, che intravede «il rischio di una pericolosa commistione tra diritto e sentimento: l'idea (sicuramente condivisibile dal punto di vista della *affectio* e del comune sentire) secondo cui l'amata bestiola è a tutti gli effetti componente della famiglia o, comunque, parte di un rapporto che va tutelato, non trova, a mio parere, referenti nella Carta fondamentale».

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. ALPA, *La responsabilità civile*, Giuffrè, IV, 1999, 168.

⁽¹⁰⁷⁾ Tale concetto risulta oramai assodato. Legasi recentemente: «il danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato» (CASS., 19.5.2006, n. 11761, in *Guida al dir.*, 2006, n. 33, 48).

⁽¹⁰⁸⁾ CORTE COST., ord. 13.1.2005, n. 58, in *www.altalex.com*.

⁽¹⁰⁹⁾ SELLA, *I danni non patrimoniali*, Giuffrè, 2010, 48.

⁽¹¹⁰⁾ CASTIGNONE, *Povere Bestie*, Marsilio, 1997, 94.

⁽¹¹¹⁾ Locuzione tratta da CASS., 31.5.2003, n. 8827, massimata in *Arch. civ.*, 2004, 415; estratto del testo per esteso in *Danno e resp.*, 2003, 819 ss.

⁽¹¹²⁾ Locuzione tratta da CASS., 19.8.2003, n. 12124, massimata in *Arch. civ.*, 2004, 830; testo per esteso, in *www.altalex.com*.

veniva in precedenza⁽¹¹³⁾, hanno circoscritto l'ambito della risarcibilità ai soli «*diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione*» (par. 2.7. della sentenza)⁽¹¹⁴⁾ – secondo una scelta di ermeneutica nomofilattica che volge nella direzione della tipicità del danno risarcibile.

Cionondimeno, ad avviso di chi scrive, sussistono comunque margini d'azione di qualche rilievo per ritenere sostenibile⁽¹¹⁵⁾ l'affermazione di una risarcibilità – anche sotto questo profilo – del danno non patrimoniale per uccisione dell'animale d'affezione⁽¹¹⁶⁾.

7. Un referente costituzionale si può rinvenire nell'art. 2 Cost.⁽¹¹⁷⁾, a riguardo del quale

⁽¹¹³⁾ Per una verifica, cfr. MONATERI, *Il nuovo danno non patrimoniale. La nuova tassonomia del danno alla persona*, nel *Trattato di diritto privato. Illecito e responsabilità civile*, a cura di BESSONE, I, X, Giappichelli, 2005, 284 ss.

⁽¹¹⁴⁾ Ovvero, con contestuali formulazioni, affini nella dicitura ed identiche nella sostanza, ai «*specifici diritti inviolabili della persona*» (par. 2.8. della sentenza) od ai «*diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione*» (par. 2.14. della sentenza) od ai «*diritti costituzionalmente inviolabili della persona*» (par. 3.5. della sentenza).

⁽¹¹⁵⁾ Fermamente convinto di tale possibilità BONA, *Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria*, 1036: «Non occorre impiegare chissà quale sforzo concettuale per ritenere la tutela della relazione affettiva corrente tra uomo ed animale in sintonia con la nostra Costituzione [...] affermare l'irrisarcibilità del danno in questione appare costituire una posizione non solo estremamente arretrata, ma altresì in contrasto con il tessuto normativo: il danno non patrimoniale da perdita/ferimento dell'animale d'affezione è per certo risarcibile ex art. 2059 c.c.».

⁽¹¹⁶⁾ Prima di affrontare il profilo prettamente costituzionale del danno non patrimoniale, occorre rammentare, in via preliminare, che esso è risarcibile oltre che in ipotesi di reato, anche nei casi espressamente previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. In tali ipotesi infatti, la scelta risarcitoria è già stata operata dal legislatore, mentre nell'ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale spetta al giudice operare, per via ermeneutica, la scelta di fornire o meno tutela al diritto che si afferma violato.

⁽¹¹⁷⁾ Con lungimiranza già ALPA, *La responsabilità civile*, Giuffrè, IV, 1999, 170: «l'art. 2 Cost. [...]»

la Corte di cassazione ha recentemente affermato che «*comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale*»⁽¹¹⁸⁾. La relazione padrone/animale d'affezione può ritenersi proiezione sociale della persona(lità) del padrone, come dimostrano le scienze sociologiche e psico-comportamentali.

Si consideri che la fotografia della odierna realtà sociale ci consegna la consapevolezza delle sinergie che possono legare il padrone al suo animale d'affezione. Anzi, talvolta, quest'ultimo viene trattato come un infante, ovvero si può considerare quale «accrescimento simbolico della personalità del padrone», nei casi in cui «viene a condurre esattamente il suo stesso stile di vita (per esempio indossare abiti di un certo tipo confezionati su ordinazione o avere il pelo tinto di un certo colore)»⁽¹¹⁹⁾; la sua stessa alimentazione viene talvolta conformata alla dieta vegetariana o vegana del padrone.

La categoria dei diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale non è a numero chiuso: detti diritti non coincidono (né quindi si esauriscono) nel novero di quelli enunciati espressamente dall'articolo della Carta costituzionale, che (e lo affermano le medesime sezioni unite al par. 2.14., cfr. *infra*) è invece suscettibile di adeguamento integrativo in base allo sviluppo della realtà sociale⁽¹²⁰⁾. Si tratta pertanto di una disposizione

involge una nozione di persona non tanto intesa come soggetto di cui si deve garantire il risarcimento della lesione alla integrità fisica, ma piuttosto come centro di interessi e titolare di diritti come singolo e come membro di formazioni sociali».

⁽¹¹⁸⁾ CASS., 10.5.2001, n. 6507, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, 1186 ss.

⁽¹¹⁹⁾ TASSONE, *Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia*, 40.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. CRICENTI, 217, cita l'esempio del c.d. «interesse all'integrità morale» che, pur non contemplato espressamente in un articolo della Costituzione, la Corte di cassazione riconduce nell'alveo dell'art. 2 Cost. seguendo la coscienza sociale o la costituzione materiale: «si tratta di un interesse che

normativa generale, priva di una enumerazione (neppure esemplificativa) dei c.d. «diritti inviolabili», un contenitore in grado di accogliere nuovi contenuti, purché l'interprete ne fornisca congrua motivazione. Orbene, se il limite che il giudice si deve porre è, per l'appunto, quello della congrua motivazione, sussiste un ampio margine di discrezionalità⁽¹²¹⁾, poiché non risulta un criterio di scelta prestabilito e vincolante⁽¹²²⁾.

In effetti, come riscontrato da autorevole dottrina, «gli interessi ricondotti sotto l'egida dell'art. 2 Cost. sono spesso ricavati dal sentire sociale, sono interessi che risultano tali da una valutazione sociale tipica, la cui lesione è avvertita come danno dalla collettività. In questa ottica non si può negare che l'affetto verso gli animali è ritenuta una componente dello sviluppo della personalità secondo una valutazione sociale tipica»⁽¹²³⁾. Valgono pertanto le considerazioni precedentemente svolte proprio in tema di «parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico» (per utilizzare la locuzione delle sezioni unite novembrine), dato che l'odierna «realità sociale» (espressione che si reperisce in Cass. n. 6507/2001),

dunque è attribuito alla Costituzione dall'interprete [...] in base ad una scelta interpretativa, che non è vincolata da alcuna norma espressa».

⁽¹²¹⁾ Altri autori preferiscono parlare di «arbitrio» anziché di «discrezionalità». Cfr. CRICENTI, 218: «c'è dunque un certo margine di arbitrio (non dico discrezionalità, posto che quasi mai si motivano le ragioni) nel dire quando un interesse è protetto dalla Costituzione oppure non lo è». Preferiamo invece optare per il vocabolo «discrezionalità» proprio perché vi è dovere di motivazione da parte del giudice per sottoporre la scelta ermeneutica al vaglio degli organi giudicanti superiori nonché alla riflessione della dottrina giuridica.

⁽¹²²⁾ Mette in guardia dai possibili abusi della nozione di diritto inviolabile, PEDRAZZI, *Il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili*, in *Il «nuovo» danno non patrimoniale*, a cura di PONZANELLI, Cedam, 2004, il quale precisa la necessità di «identificare la valutazione sociale tipica dei danni con la scala dei valori costituzionali»⁽¹²⁴⁾, dopo aver premesso che occorre collegare l'invulnerabilità con «il principio supremo della dignità umana quale valore fondante»⁽¹²³⁾.

⁽¹²³⁾ CRICENTI, 219.

pur secondo i crismi di una prospettiva antropocentrica, legittima pacificamente la relazionalità interspecifica padrone/animale d'affezione come fenomeno diffuso, accettato, espressivo della personalità dell'individuo⁽¹²⁴⁾. L'animale d'affezione «è infatti una condizione del benessere psichico, un connotato di qualità della vita, un'opportunità di espressione e formazione della personalità»⁽¹²⁵⁾.

Attualmente «la privazione di tale rapporto affettivo, interrelazionale con l'animale, ove adeguatamente provato, costituisce una privazione di un valore della persona che va reintegrato col risarcimento del danno non patrimoniale»⁽¹²⁶⁾. «In caso di uccisione di un animale d'affezione [...] ben potrebbe essere imposto il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. e 2 Cost.»⁽¹²⁷⁾. «Ben si può ritenere che il diritto, di cui all'art. 2 Cost., contempra anche la protezione del rapporto uomo-animale quale forma di sviluppo della personalità delle persone e delle famiglie»⁽¹²⁸⁾.

Dal momento in cui nell'ambito dell'art. 2 Cost. si riconducono nuovi diritti di elaborazione giurisprudenziale, quali, ad es., il diritto alla riservatezza e quello all'integrità morale, pare francamente che il diritto all'affettività del padrone verso il suo animale d'affezione non sia una eccentrica stramberia ed, anzi, l'even-

⁽¹²⁴⁾ Mi pare pertanto sussistano validi e concreti elementi per dissentire da quanti non attribuiscono una rilevanza sufficiente al rapporto tra padrone ed animale d'affezione. In questo senso leggesi: «l'art. 2 Cost. non pare calzante perché si riferisce ai soli diritti «inviolabili», ossia a quelle posizioni che ineriscono alla essenza dell'uomo e non possono essere compresse o limitate se non a costo di mortificare l'individuo; in tal senso, pur senza negarne la valenza positiva, dubito del fatto che la relazione con un animale sia davvero imprescindibile per lo sviluppo e l'esplicazione della persona» (ZORZIT, 911).

⁽¹²⁵⁾ ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, 2023.

⁽¹²⁶⁾ CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, 2275.

⁽¹²⁷⁾ VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, 174.

⁽¹²⁸⁾ BONA, *Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria*, 1035.

tualità di una sua lesione rappresenta circostanza in grado di comportare squilibri sui piatti della bilancia costituzionale per la tutela della persona nella sua dimensione individuale e sociale.

Si può constatare come anche l'esperienza aggregativa interspecifica (tra padrone e animale d'affezione) possa risultare espressiva, e del pari soddisfacente, del bisogno di socialità dell'individuo. «Gli animali costituiscono una parte importante dei sistemi sociali umani. Essi contribuiscono a creare un piacevole stile di vita ed aiutano i loro proprietari a mantenerlo»⁽¹²⁹⁾. Parimenti si rinviene nella parte motiva di una recente sentenza di merito: «Non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia⁽¹³⁰⁾, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto [...] È notorio che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà»⁽¹³¹⁾.

A tal riguardo, il miglior monito mi pare si possa trarre proprio dalle stesse sezioni unite novembrine, nel passo in cui si legge che «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in

⁽¹²⁹⁾ QUACKENBUSH, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, 136.

⁽¹³⁰⁾ Su questo punto mi sento di dissentire. Il discorso non si può estendere a qualsiasi animale, indistintamente. Occorre infatti che l'animale sia dotato di un organismo tale da consentirgli di stabilire una dimensione relazionale con il padrone. Non una zecca, ad es., si un cane. Ciò non toglie che un uomo possa allevare e convivere sotto lo stesso tetto con gli animali più strani, quale – per l'appunto – la zecca, ma in tal caso, per tornare alla distinzione di Paolo Zatti (*ut supra* nt. 55), si tratterebbe di un unilaterale «investimento affettivo», non di una «relazione affettiva» (il che non consentirebbe quindi di distinguere l'animale dalla cosa).

⁽¹³¹⁾ TRIB. MILANO, 22.1.2008, in *Danno e resp.*, 2008, 909.

virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (par. 2.14. della sentenza). D'altronde affermare la tipicità⁽¹³²⁾ dei danni risarcibili ex art. 2059 cod. civ. non equivale a sancirne il numero chiuso (ed il passo citato palesa proprio l'assunzione di una prospettiva evolucionistica)⁽¹³³⁾. Voglia pertanto l'interprete considerare quanto suesposto in tema di rapporti padrone/animale d'affezione nella società e nell'ordinamento giuridico attuali, in riferimento ai diritti inviolabili della persona nell'esplicare se stessa ed il proprio modo di essere nel quotidiano del giorno dopo giorno, e quindi anche nei rapporti con gli altri esseri viventi (umani e non-umani).

8. L'art. 2 Cost.⁽¹³⁴⁾, inoltre, può fungere da referente in combinato disposto con l'art. 3, comma 2°, Cost.⁽¹³⁵⁾ che mira a consentire e tutelare «il pieno sviluppo della persona» quale obiettivo prioritario dell'ordinamento costituzionale (il che significa – esplicitando – l'affermazione del primato della persona), con la libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà di autodeterminazione (generalmente ricondotta all'art. 13 Cost.⁽¹³⁶⁾), essendo la relazione con l'animale d'affezione naturale estrinsecazione

⁽¹³²⁾ Dubita della possibilità di contrapporre l'atipicità del danno patrimoniale alla tipicità del danno non patrimoniale, ad es., PATTI, *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale*, in *Il danno non patrimoniale*, 302 ss.

⁽¹³³⁾ Così BUSNELLI, *...E venne l'estate di San Martino*, in *Il danno non patrimoniale*, 99.

⁽¹³⁴⁾ Citano la referenza dell'art. 2 Cost., ad es., BONA, *Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria*, 1035; VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, 174; CRICENTI, 219; DI MARZIO, *Morte dell'animale d'affezione*, cit. *Contra* FOFFA, 42; D. ZORZIT, 911.

⁽¹³⁵⁾ Cita la referenza dell'art. 3 Cost., ad es., BORDON, *Il valore di affezione*, 492.

⁽¹³⁶⁾ Cita la referenza dell'art. 2 Cost. unitamente all'art. 13 Cost., ad es., BILOTTA, *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, 533.

e, nel contempo, fonte di sviluppo della personalità del padrone⁽¹³⁷⁾, e potendo quindi farsi rientrare tra le «attività realizzatrici della persona umana»⁽¹³⁸⁾. Ognuno vive secondo un suo personale «progetto di vita», stabilisce gerarchie di valori e si pone propri obiettivi. Si tratta, in buona sostanza, di ciò che attiene l'affermazione di se stessi nel mondo. Non paiono sussistere motivi per ritenere immeritevole di tutela la socialità di vita e il rapporto affettivo che si instaura tra il padrone e il suo animale d'affezione che, anzi, hanno potere di influire in misura benefica (come anche dimostra la *pet therapy*).

9. Ulteriore referente costituzionale si può rinvenire, in talune occasioni, nell'art. 32 Cost., qualora il padrone abbia derivato un vero e proprio pregiudizio psico-fisico o per l'evento del decesso in sé considerato, o avendo assistito all'uccisione traumatica del suo animale d'affezione, o per essere personalmente intervenuto nel tentativo di difenderlo (la casistica giurisprudenziale già annovera fattispecie di tale sorta⁽¹³⁹⁾). Ciò risulta tanto

⁽¹³⁷⁾ VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, 174, rileva, proprio in riferimento agli animali d'affezione, come il riscontro risarcitorio debba porsi in linea «con la scoperta di rapporti e relazioni intesi come fonte di sviluppo della personalità, ex art. 2 Cost.». CRICENTI, 219, sostiene che, se si vuole adottare l'ottica corrente, «l'affetto verso gli animali è una componente della personalità umana, contribuisce allo sviluppo di quella personalità». DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, 535, afferma senza mezzi termini che «negare rilievo giuridico al rapporto affettivo uomo-animale, quale strumento di realizzazione personale, sembra francamente miope».

⁽¹³⁸⁾ Nota locuzione tratta da CORTE COST., 14.7.1986, n. 184, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 392, e da allora più volte ripresa sia in dottrina che in giurisprudenza. Il rapporto del padrone con l'animale di affezione viene espressamente annoverato tra le attività realizzatrici della persona, ad es., da THELLUNG DE COURTELARY, 4068.

⁽¹³⁹⁾ In TRIB. ROMA, 17.4.2002, n. 22246, cit., la padrona e il suo fidanzato avevano ripetutamente tentato di sottrarre lo yorkshire dalla presa di due pitt-bull aggressori, nel tentativo di salvarlo mentre

più fondato nell'ottica di una concezione di salute quale «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale»⁽¹⁴⁰⁾, ma non richiede necessariamente l'adesione ad una definizione di tale ampiezza che, in effetti, desta perplessità. La peculiarità del profilo risarcitorio risiede infatti «sul principio solidaristico [...] e sul principio del valore della persona umana in sé considerata, a prescindere dall'attitudine a produrre reddito»⁽¹⁴¹⁾, il che indirizza verso criteri di trattamento uniformi per i danneggiati.

In detta prospettiva occorre valutare anche l'ipotesi di uccisione dell'animale con cui sia in corso un processo di *pet therapy*, ovvero dell'animale di supporto per disabili (es. il cane-guida per un non-vedente).

Le sezioni unite hanno espressamente preveduto la risarcibilità del pregiudizio alla salute, da esse stesse denominato «biologico» (ma, si badi, non più «danno» bensì «pregiudizio»⁽¹⁴²⁾, non più «subcategoria» bensì «voce descrittiva»⁽¹⁴³⁾), a conferma della prassi corrente⁽¹⁴⁴⁾, e ribadendone la natura di

veniva brutalizzato. In detto frangente gli abiti della padrona si erano impregnati del sangue dello yorkshire, e la stessa aveva riportato una distrazione muscolare che il giudice ha risarcito quale danno biologico. In CASS., 5.7.2006-12.9.2006, n. 30102 (in *Faro it.*, 2007, 1, 2, 21 ss.), la padrona di un cane di piccola taglia, vistolo minacciato da un dobermann, lo prendeva in braccio e colpiva col guinzaglio il cane aggressore, il quale, privo di musseruola e di guinzaglio, l'azzannava ad una coscia, provocandole lesioni gravi (il padrone del dobermann è stato condannato per il reato di lesioni personali colpose).

⁽¹⁴⁰⁾ Preambolo alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), 22.7.1946.

⁽¹⁴¹⁾ Cfr. SALVI, *La responsabilità civile*, Giuffrè, 2005, 288.

⁽¹⁴²⁾ Si rileva, tuttavia, come nella redazione del testo delle sentenze l'estensore persista nel ricorrere, talora, alla locuzione «danno biologico» (ad es. par. 3.4.2.).

⁽¹⁴³⁾ Sul punto, si rinviene una chiosa sfiziosa in MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, 250, nt. 3.

⁽¹⁴⁴⁾ Come noto, il danno biologico ha recentemente trovato riconoscimento normativo nel d. legis. 7.9.2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*

«diritto inviolabile» (par. 2.7. della sentenza).

Talora, dall'evento traumatico e dall'incapacità di elaborazione del lutto, non può escludersi possa addirittura derivare al padrone un vero e proprio pregiudizio «psichico»⁽¹⁴⁵⁾, che viene per consuetudine ricompreso nel pregiudizio biologico (per cui, anche in questo caso, l'accertamento dovrà essere di carattere medico-legale), costituendone una estensione e comportando un conseguente incremento risarcitorio.

10. Resta da verificare un profilo: il perdurare del pregiudizio. Si è talora affermato, infatti, che poiché l'uccisione dell'animale d'affezione arrecherebbe un pregiudizio meramente transeunte, non sarebbe sussumibile nella categoria dei danni non patrimoniali relativi alla lesione dei valori inviolabili della persona umana costituzionalmente protetti. Tale affermazione si presta quanto meno a tre obiezioni:

a) presuppone erroneamente la fungibilità dell'animale di affezione (tema su cui ci siamo già soffermati, *supra* par. 3., cfr. anche nt. 51, 52, 53, 54, 55);

b) pure a voler prescindere dall'erroneità del presupposto *sub a*), non può comunque assumere carattere di assolutezza, poiché proprio nell'ambito dell'affettività – anzi – è più difficilmente prevedibile la durata delle conseguenze traumatiche nonché la loro eventuale degenerazione (si pensi, peraltro, ad es., all'ipotesi di soggetti anziani per cui l'animale d'affezione ucciso risulti, alla resa dei conti, l'ultimo compagno di vita);

c) in ogni caso non pare neppure dotata di

te), che ne ha altresì cristallizzato la definizione: «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito».

(145) Assumiamo la definizione di TOPPETTI, *Il danno psichico*, Maggioli, 2005, 255: «il danno psichico indica una menomazione organica o neurologica evidenziabile con esami di laboratorio e riguarda il funzionamento della psiche e le alterazioni di determinati processi mentali».

efficacia persuasiva sotto profilo argomentativo.

Approfondiamo quest'ultimo profilo. Premesso che il disposto dell'art. 2059 cod. civ., nel suo tenore letterale, non pone vincoli di durata al pregiudizio, un'interpretazione restrittiva, che circoscriva la natura (e il riconoscimento) del danno non patrimoniale ai soli pregiudizi permanenti, non corrisponde né alla realtà dei fatti, né ad una congrua tutela del bene persona nell'ordinamento giuridico. S'è vero che il tempo (secondo la percezione che ne abbiamo) è una successione cronologica, l'estensione (pur limitata, temporanea) del pregiudizio è comunque impossibilità definitiva di realizzazione di un certo diritto (quale che sia) nell'*hic et nunc*, anche a prescindere dalla possibilità o meno di realizzare quello stesso diritto successivamente.

La lesione di «*interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*» (per riprendere la definizione di Corte cost. n. 233/2003) ovvero, più restrittivamente, la lesione di «*diritti costituzionalmente inviolabili della persona*» (così le sezioni unite novembrine al par. 3.5.), non può forse, sotto profilo fattuale, essere (anche, soltanto) temporanea? La tutela dei diritti di rango costituzionale (*genus*), e tanto più dei diritti inviolabili della persona (*species*), è da ritenersi garantita dall'ordinamento giuridico esclusivamente contro le turbative in grado di arrecare pregiudizi irreversibili oppure anche nei confronti di comportamenti che arrecano pregiudizi temporanei?

L'utilizzazione dell'argomento analogico può soccorrere per rispondere ad entrambi gli interrogativi. La riflessione svolta fino ad oggi da dottrina e giurisprudenza a riguardo dell'art. 32 Cost.⁽¹⁴⁶⁾, mostra che detto articolo (il quale, per la sua collocazione, neppure parrebbe appartenere alla schiera dei «principi fon-

(146) L'analogia tra la temporaneità del danno «biologico» e di quello «esistenziale» è stata sostenuta, ad es., in: BILOTTA, *Morte del familiare convivente e danno esistenziale a carattere temporaneo del congiunto*, in *Dir. fam. e pers.*, 2002, 90; CENDONZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, 47; DONADONI, *Danno esistenziale temporaneo: qualche punto interrogativo su alcune recenti decisioni*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 1480.

damentali» della Carta costituzionale⁽¹⁴⁷⁾ è ritenuto pacificamente pregiudicato da compromissioni temporanee (I.T.) e/o permanenti (I.P.) della salute, e che la tutela risarcitoria viene riconosciuta in ambedue i casi. Ciò non può che valere anche nell'ipotesi in cui l'illecito generatore del pregiudizio sia consistito nella lesione di diritti inviolabili della persona diversi da quello tutelato dall'art. 32 Cost., e, quindi, anche (secondo l'ipotesi in esame) per l'uccisione dell'animale d'affezione (artt. 2, 3, comma 2°, 13, comma 1°, 21 Cost.).

Comparativamente e per coerenza argomentativa, a quale titolo e/o ragione alla risarcibilità di un pregiudizio biologico temporaneo non dovrebbe corrispondere (in astratto) la risarcibilità di un pregiudizio temporaneo cagionato dalla lesione di diritti costituzionali inviolabili?⁽¹⁴⁸⁾ Forse che alcuni valori inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale sono tutelati nei confronti di qualsiasi tipo e grado di lesione (es. il bene salute di cui all'art. 32 Cost.) ed altri invece soltanto verso lesioni permanenti? Qualora non si volesse considerare scontata una risposta negativa a tale ultimo interrogativo, occorre quanto meno farsi carico dell'onere probatorio (sotto profilo argomentativo) di dimostrare il contrario, a partire dalla constatazione che non risulta alcun dato normativo testuale per cui la lesione dei diritti costituzionali inviolabili debba avere il requisito della permanenza nel tempo per dare luogo a risarcimento.

In oggi, peraltro, il d. legis. n. 209/2005 ha confermato che il pregiudizio biologico può essere sia transeunte che permanente, e le stesse sezioni unite novembrine del 2008 hanno pre-

cisato che «la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo» (par. 2.10. della sentenza).

Se né il pregiudizio morale da reato è esclusivamente transeunte, né il pregiudizio biologico è esclusivamente permanente (ma entrambi possono contemperare effetti transeunti ad effetti permanenti), perché il pregiudizio a diritti inviolabili della persona (diversi dal bene salute) tutelati dalla Costituzione dovrebbe invece essere necessariamente permanente per ottenere un riconoscimento risarcitorio?

11. L'incidenza del pregiudizio andrà valutata in riscontro agli elementi del caso concreto, come provati dalla parte interessata⁽¹⁴⁹⁾. «Non basta affermare che anche prendersi cura di un animale costituisce un'attività realizzatrice della persona, occorrerà provare in giudizio come la perdita dell'animale abbia comportato un peggioramento dell'esistenza della vittima»⁽¹⁵⁰⁾. Ovviamente, infatti, sotto profilo processuale restano in piedi tutte le questioni inerenti l'onus probandi⁽¹⁵¹⁾ relativo all'allega-

⁽¹⁴⁹⁾ In questo senso cfr. CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 cc.*, 2279.

⁽¹⁵⁰⁾ BILOTTA, *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, 534.

⁽¹⁵¹⁾ L'onere probatorio risulta frequentemente sottovalutato dai danneggiati che, nella casistica giurisprudenziale reperibile in tema di uccisione dell'animale d'affezione, spesso hanno fatto riferimento ad un danno asseritamente *in re ipsa*, vedendo respinta la domanda proprio per inadempimento degli oneri probatori gravanti su chi agisce per richiedere il risarcimento. D'altronde (come dimostra tale giurisprudenza di merito) l'adempimento degli oneri probatori costituisce un fondamentale settore processuale per l'accogliibilità o meno delle richieste risarcitorie, e potrebbe quindi rappresentare un argine nei confronti di «abusi» o «eccessi» verso cui già anni addietro metteva in guardia BENEDETTI, 216 s.: «attenzione però: la questione rischia di essere risolta piuttosto sull'onda del sentimento che su quella della ragione. L'affetto verso un animale può senza dubbio rientrare in quel diritto al proprio vissuto esistenziale che costituisce il nucleo e la ragione giustificativa di questa nuova macrocategoria di danno [n.d.a. il danno esistenziale]; ma questa «mo-

⁽¹⁴⁷⁾ Il bene salute rientra tuttavia tra i valori umani considerati inviolabili. A tal riguardo cfr. CASS., 12.12.2003, n. 19057 (massima e sintesi di BATÀ-SPIRITO, in *Danno e resp.*, 2004, 762 s.): «il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione».

⁽¹⁴⁸⁾ Lo sviluppo argomentativo non muterebbe qualora ci si riferisse a «interessi di rango costituzionale» o «valori della persona costituzionalmente garantiti», anziché – restrittivamente – ai soli «diritti costituzionalmente inviolabili della persona».

zione dei fatti, al nesso di causalità (che può ritenersi si atteggi quale causalità regolare) tra condotta e danno non patrimoniale, alla concreta estrinsecazione del danno⁽¹⁵²⁾ ed alla sua conseguente rilevanza⁽¹⁵³⁾ (nel merito, in ipotesi di una ricostruzione giuridica che si riferisca al pregiudizio arrecato a diritti inviolabili dotati di copertura costituzionale, dovranno costituire oggetto di prova *quantità* – durata temporale – e *qualità* – intensità sentimentale – della relazione che si era instaurata con l'animale, affinché quest'ultimo possa realmente essere ritenuto centro di imputazione di un reale valore affettivo), tramite la prova di concreti parametri, vale a dire la perimetrazione di una base fattuale e fenomenica di ragionevolezza, affinché il giudice possa operare la quantificazione del pregiudizio (secondo il suo prudente apprezzamento, *ex art.* 116 cod. proc. civ., ed in via equitativa⁽¹⁵⁴⁾, *ex artt.* 1226-2056 cod.

netizzazione» del dolore rischia di prestarsi ad abusi od eccessi le cui conseguenze potrebbero riflettersi sull'efficienza complessiva del sistema della responsabilità civile».

⁽¹⁵²⁾ BILOTTA, *Il dolore per la perdita dell'animale va provato con documenti e testimoni*, in *Resp. e risarc.*, mensile di Guida al dir., 2008, n. 5, 105: «la parte che chiede il ristoro del danno esistenziale deve farsi carico sia dell'allegazione minuziosa circa lo sconvolgimento della propria quotidianità in seguito all'illecito patito (e ciò in vista del ricorso alle presunzioni semplici) sia – ove possibile – della prova diretta del danno (con testimonianze, documenti e ogni altro mezzo messo a disposizione dall'ordinamento)».

⁽¹⁵³⁾ CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, 2282: «Va evidenziato che non tutti i soggetti hanno le stesse reazioni e la stessa resistenza di fronte ad avvenimenti psicostressanti; alcuni individui riescono a sopportare meglio situazioni psichiche anche di intensa sofferenza per la perdita dell'animale domestico, mentre altri, di equilibrio instabile, risentono negativamente di tali situazioni, con conseguenze diverse anche sulla alterazione della qualità di vita o sulla sfera morale che possono variare da soggetto a soggetto».

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. BUSNELLI, *...E venne l'estate di San Martino*, 103: «il suo criterio liquidativo, in mancanza di una collaudata suscettibilità di valutazione economica del danno è, allo stato, puramente equitativo».

civ.⁽¹⁵⁵⁾), ovvero la produzione di certificazioni ospedaliere o mediche, nonché l'espletamento di consulenza medico-legale, per l'ipotesi di pregiudizio (descrittivamente) biologico.

In ordine ai mezzi di prova, pertanto (come deduciamo dalle quattro sentenze «gemelle» delle sezioni unite del novembre 2008), soltanto per quest'ultimo pregiudizio è richiesto lo specifico ricorso all'accertamento medico-legale (quindi l'utilizzo di uno strumento tecnico vincolato), poiché per i pregiudizi morali e ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale si potrà invece ricorrere alla prova documentale, testimoniale e presuntiva⁽¹⁵⁶⁾, mentre non sembra ci si possa riferire esclusivamente ai «fatti notori» o alla «comune esperienza»⁽¹⁵⁷⁾.

Non occorre invece la prevedibilità dell'evento, stante la risarcibilità di tutte le conseguenze del fatto illecito, ancorché non prevedibili o non conosciute dal danneggiante⁽¹⁵⁸⁾.

12. Il quadro d'insieme è composito, richiede un ripensamento dei rapporti uomo-animale che constati l'evoluzione del sentire e delle prassi sociali e si avvalga anche degli esiti conse-

⁽¹⁵⁵⁾ Occorre rammentare che l'equità può riguardare la quantificazione del danno non il giudizio sulla sua sussistenza o meno, vale a dire il calcolo del *quantum debeatur* non la fondatezza (in fatto e in diritto) dell'*an debeatur*.

⁽¹⁵⁶⁾ Con specifico riferimento alla fattispecie atenzionata, cfr. BILOTTA, *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, 536: «nel caso della perdita dell'animale d'affezione il meccanismo di prova fondato sulle presunzioni semplici ha qualche difficoltà applicativa. Per quanto si possa allargare la tutela della sfera affettiva fino ad abbracciare anche l'amore per gli animali, non ci si può spingere verso la sua equiparazione (non tanto sul piano qualitativo, quanto) sul piano processuale all'affetto nascente nelle relazioni umane. Sarà agevole presumere il disagio esistenziale per la morte del coniuge o del convivente, del figlio, del fratello o del nonno. In fondo tutti abbiamo fatto quest'esperienza di lutto. Invece non tutti hanno fatto l'esperienza della perdita dell'animale d'affezione».

⁽¹⁵⁷⁾ Così CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, 2281.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. CHINDEMI, *ult. op. cit.*, 2279.

guiti in altri campi del sapere (l'etologia, l'investigazione cognitiva, l'antropologia e la zooantropologia, la medicina veterinaria, la *pet therapy*, etc.) e della riflessione giuridica (filosofia e sociologia del diritto, anzitutto), ma merita senz'altro un approfondimento che oltrepassi la marginalità di una stroncatura di poche righe prive di motivazioni argomentate, poiché il rapporto tra padrone ed animale d'affezione costituisce l'archetipo su cui può venire esemplato il dibattito relativo ai valori affettivi della persona.

Ritengo pertanto che, nonostante la soluzione da nodo di Gordio adottata nelle surriferite sentenze delle sezioni unite, il cammino del danno non patrimoniale «interspecifico» (qualificazione nominalistica su cui mi consento di insistere per i motivi *ut supra* illustrati) non sia affatto anacronistico, bensì viva in oggi i suoi albori, di talché – presumibilmente – costituirà per la Corte di cassazione una delle nuove imminenti frontiere del dibattito risarcitorio in ambito di responsabilità civile.

A riprova di ciò, a circa un anno di distanza, nell'ottobre 2009, giurisprudenza di merito ha ritenuto che «*la tutela dell'animale di affezione [...] deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile, ex art. 2 Cost.*», ed ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in favore dei due padroni di un cane deceduto – secondo un calcolo effettuato in via equitativa – nella somma di Euro 3.000,00 ciascheduno⁽¹⁵⁹⁾. Un primo sassolino d'inciampo nel calco d'orme delle sezioni unite.

(159) TRIB. ROVERETO, 18.10.2009, in *www.personaedanno.it*. La sentenza viene citata favorevolmente in SELLA, 155 ss., ed in VIOLA, *Contratto alberghiero in favore di animali: l'uccisione può determinare un danno morale risarcibile*, in *La resp. civ.*, 302 s.